



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 26/03/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE

Vista

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 127 del 26/5/2008 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di Gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/00, attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina, nella Parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- per effetto delle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35 del suddetto D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;
- la Legge Regionale 12.04.2001, n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

Premesso, inoltre, che:

- con istanza del 24.07.2008 (prot. n. 8754) il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cavallino richiedeva, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 11/2001, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un intervento di "Modifica rampa stradale di raccordo tra la S.P. per Lizzanello e la S.S. 16 Lecce-Maglie in direzione di Lecce", in Comune di Cavallino, proposto dalla società C.G.S. S.r.l., trasmettendo progetto tecnico e relazione sull'identificazione degli impatti

ambientali attesi;

- con nota prot. n. 55115 del 24.10.2008 si richiedeva al suddetto S.U.A.P. di certificare l'avvenuta affissione di avviso pubblico all'Albo pretorio comunale, con indicazione delle eventuali osservazioni giunte, dando comunicazione del parere di competenza comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 11/2001;

- con successiva nota prot. n. 14755 del 12.12.2008 l'Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino trasmetteva:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato all'Albo pretorio;

- copia di attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- attestazione che nel periodo di affissione dell'avviso stesso (dal 25.07.2008 al 24.08.2008) non risultano pervenute osservazioni;

- parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino di non assoggettabilità a V.I.A. della progettazione di che trattasi, "in quanto la realizzazione dell'opera in progetto data la limitatezza dell'intervento da eseguirsi e la scarsa rilevanza ambientale del contesto in cui l'opera si evince, già ampiamente urbanizzato, ed in considerazione della presenza del centro commerciale e della zona PIP che la stessa rampa di cui trattasi intende servire, eserciterà nei confronti dell'ambiente circostante un'azione complessiva del tutto trascurabile, essendo l'area interessata completamente antropizzata";

Considerato che il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico amministrativi è emerso che:

L'intervento in progetto è stato prescritto da ANAS nell'ambito del permesso di costruire n. 109/07 rilasciato dal Comune di Cavallino il 31.07.2007, per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in zona PIP, allo scopo di consentire l'accesso all'interno del distributore in corrispondenza della rotatoria dello svincolo della S.S. 16 e, allo stesso tempo, di allungare la corsia di accelerazione e detta rampa di innesto in rotatoria.

Le strade da interessare sono la S.S. 16 Lecce - Maglie, il cui svincolo risale al 1990, e la S.P. per Lizzanello, la cui costruzione risale al periodo 1999-2000.

L'area oggetto dell'intervento interessa la rampa di accesso alla corsia di accelerazione sulla S.S. 16 direzione Lecce per chi proviene dalla provinciale per Lizzanello. Attualmente tale rampa ha una larghezza pari ad 8 m ed è protetta su i lati da guard-rail. Il lato nord della rampa confina con le pertinenze del centro commerciale Carefour, il lato sud confina con proprietà demaniale attualmente in stato di abbandono.

L'intervento, per natura e consistenza dei lavori, è riconducibile alla voce B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2 dell'elenco allegato alla L.R. n. 11/2001.

Dal punto di vista degli strumenti tecnico-programmatici il sito ricade nella zona PIP del Comune di Cavallino che rientra nei perimetri costruiti delineati dal PUTT/P. Si dichiara l'inesistenza di vincoli a carattere ambientale (idrogeologici, paesaggistici e storico - archeologici).

La variante della rampa di immissione interessa un tratto di circa ml 111,40 che riguarda il tratto della rampa di innesto ed il suo raccordo con l'attuale corsia di accelerazione permettendone l'allungamento fino a complessivi ml 105 della corsia di accelerazione contro gli attuali ml 70. La sezione tipo da realizzare è pari a 6,50 m di larghezza: 4 m la sede viaria e 1,25 m le due banchine. E' prevista la posa di barriera stradale di sicurezza con guard-rail di tipo omologato classe H1.

La fascia di occupazione non si inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserita in un ambito territoriale fortemente antropizzato.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area, pianeggiante e condizionata dall'affiorare di rocce di buona competenza, non manifesta fenomeni evolutivi, quiescenti o potenziali. L'intervento non interferisce con l'idrografia di superficie, o più in generale con i deflussi superficiali.

Le acque meteoriche della rampa da realizzare, verranno raccolte tramite l'esistente sistema di

canalette laterali di convogliamento alla vasca di accumulo posta in corrispondenza del sottopasso. Prima del loro smaltimento sul suolo le acque di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabilizzate verranno trattate mediante adeguate opere idrauliche (griglie, vasche di sedimentazione, ecc.).

I materiali occorrenti per la realizzazione del rilevato, per complessivi 545 mc circa, saranno costituiti da rocce di scavo rivenienti dell'area del costruendo distributore carburanti.

E' prevista la piantumazione con arbusti di oleandro delle isole triangolari adiacenti alla sede stradale di progetto, del perimetro della rampa e delle aree liberate dall'asfalto e dalla sottostante massicciata appartenente alla sistemazione esistente prima della realizzazione dello svincolo.

Le frazioni di rifiuti non recuperabili, prodotti in fase di cantiere, verranno gestite a termini di legge.

Sulla base dell'approfondimento condotto dall'Ufficio, rilevata la modesta entità dell'intervento da eseguirsi e la scarsa rilevanza ambientale del contesto in cui lo stesso si inserisce, già ampiamente urbanizzato, e considerato, inoltre, che l'intervento rappresenta occasione di riqualificazione di area demaniale attualmente in condizioni di degrado, si ritiene poter escludere la progettazione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti condizioni:

a) in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);

b) si provveda anche in fase di cantiere a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, a protezione sia della sede stradale sia dei terreni contigui, al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;

c) siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

d) per lo smaltimento di terre e rocce in esubero si faccia ricorso a discariche già operanti e regolarmente autorizzate;

e) la tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per il traffico dell'area interessata;

f) al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

g) considerato che l'opera si colloca nei pressi di area ad elevata frequentazione, sia previsto, compatibilmente con le norme sulla sicurezza della viabilità, l'impianto di specie vegetali fito-accumulatrici (es. oleandri), al fine di limitare la dispersione degli inquinanti in atmosfera;

h) i cigli dei rilevati, e le eventuali aree intercluse dai raccordi siano inerbite e, sempre compatibilmente con le norme sulla sicurezza della viabilità, siano decorate con essenze vegetali autoctone;

i) l'installazione, lungo l'intero sviluppo del nodo e delle rampe, di idonee canalette di raccolta e convogliamento delle acque pluviali.

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n° 11/2001, l'intervento di "Modifica rampa stradale di raccordo tra la S.P. per Lizzanello e la S.S. 16 Lecce-Maglie in direzione di Lecce", in Comune di Cavallino, proposto dalla società C.G.S. S.r.l. per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cavallino, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c. 7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cavallino;
- di far pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa a carico della Provincia poiché la pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n. 11/2001.

Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e
Politiche Energetiche
Il Dirigente
Ing. Dario Corsini
